

ALL. N. 1 DELIBERAZIONE MECC. N. 201600460IL DIRIGENTE DI
AREA URBANISTICA
Arch. Rosa GILARDIDECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 278 - 21912/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE
URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 275 AL
P.R.G.C. - VIA BARLETTA N. 127 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Torino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38, approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 130 del 29 settembre 2008 il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 151 al P.R.G. per la *"Revisione attività ammesse e relative modalità di attuazione nelle aree per insediamenti produttivi ricomprese nelle aree normative IN, M2, MP"*, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 17 del 14/02/2011, il Progetto preliminare della Variante Strutturale n. 200 al P.R.G. per la *"Linea 2 Metropolitana e Quadrante Nord-Est di Torino"*, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 8 del 30/01/2012, il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 230 al P.R.G. per *"L'adeguamento del P.R.G. al D.Lgs. 334/1999 e alla Variante al PTC in materia di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante"*, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 53 del 22/06/2015, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 301 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 02/07/2015 (pervenuto il 03/07/2015), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;
(Prat. n. VP/017/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 864.671 ab. al 2001 e 872.367 ab. al 2011;



- trend demografico: ha subito un calo superiore al 25% negli ultimi 30 anni (1.167.968 ab. al 1971, 1.117.109 ab. al 1981, 962.507 ab. al 1991), cui è seguito nell'ultimo decennio un costante decremento;
- superficie: 13.001 ettari, dei quali 10.335 ettari in zona pianeggiante e 2.666 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 9.800 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 75% del territorio comunale), 1.939 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 25° e 1.262 ettari con pendenze superiori ai 25°; la "Capacità d'uso dei suoli" indica che 1.450 ettari appartengono alla *Classe I^* (di cui ha 1.330 a destinazione diversa da quella agricola) e 8.939 ettari alla *Classe II^* (di cui ha 6.675 a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 1.313 ettari di aree boscate (pari a circa il 10% del territorio comunale);
- il suo territorio coincide con la Zona Omogenea 1 – Torino dell'omonima Città Metropolitana;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale della "Area Metropolitana Torinese - Nord-Est", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- tra le polarità e gerarchie territoriali, individuati dal PTC2, è *Capitale regionale* (art. 19 N.d.A.);
- il suo centro storico è classificato dal PTC2 come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- idrologia: il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo, dal Rio Mongreno e dal Rio Reagle;
- assetto naturalistico e paesaggistico:
 - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area del Po;
 - la collina torinese, i viali storici alberati, le sponde del Po e il suo centro storico sono vincolati da specifici provvedimenti considerati dal PPR adottato e tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
 - è interessato dal sistema infrastrutturale e dall'Area Speciale di Corso Marche;
 - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
 - costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti



linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e, in prospettiva, della rete A.V./A.C. europea (direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia, parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e l'est europei);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 53 del 22/06/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati, propone i seguenti contenuti:

- immobile sito in via Barletta n. 127: il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area (superficie territoriale pari a circa 645 mq), da "Servizi Pubblici S lettera "i" - "Aree per l'istruzione inferiore" ad "Area Residenza R2" con prescrizioni particolari - "BARLETTA";
- la conseguente attribuzione all'area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza afferenti l'area normativa "Residenza R2" e della scheda con prescrizioni particolari "BARLETTA";
- la Variante determina un decremento dichiarato della dotazione di aree per Servizi Pubblici in misura pari a circa 650 mq. ed un incremento di 68 abitanti;
- alla Variante risulta allegata la verifica di compatibilità in linea acustica, ai sensi della L.R. 52/2000;

verificato che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., la deliberazione C.C. n. 49/2015 di adozione della Variante reca le seguenti precisazioni:

- contiene l'indicazione sul rispetto di tutti i parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, dalla a) alla lettera h);
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente;
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla dotazione globale dei servizi, e la dimostrazione del rispetto dei parametri relativi alla dotazione dei servizi globali di cui agli articoli 21 e 22 e quelli oltre standard della L.R. 56/77;

dato atto che la D.C.C. n. 53/2015 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 del citato articolo 17, meglio esplicitate nel provvedimento dell'Organo comunale competente di esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-



legge 24/06/2014, n. 90;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi del comma 5, art. 20 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i.;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i." (BUR n. 20 del 21/05/2015) ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia e le "prescrizioni specifiche" riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, non applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 13;



constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16 agosto 2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 27 luglio 2015;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

richiamato il decreto n. 1-118/2015 del 09/01/2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

visti gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 275 al P.R.G.C. del Comune di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 53 del 22 giugno 2015, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";



2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 03.08.2015

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)